

D.A. n. 87 /Gab. del 09/04/2026

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE

Disposizioni per la formazione, adozione e approvazione del Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo (PUDM regionale) di cui alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 ss.mm.ii., così come modificata dall'art. 8 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1

L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione siciliana, ed in particolare l'articolo 32 che assegna alla regione i beni del demanio dello Stato (ivi compreso il demanio marittimo) nonché le acque pubbliche esistenti;

Visto il combinato disposto dell'art. 116, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che attribuisce alla Regione siciliana la potestà esclusiva in materia di acque pubbliche ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) dello Statuto della Regione siciliana approvato con R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e ss.mm.ii.;

Visto il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione);

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii. (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione);

Vista la l.r. 29 dicembre 1962, n. 28 (Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana), e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e ss.mm.ii. (Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione);

Visto il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo) che in attuazione dell'articolo 32 del richiamato Statuto trasferisce alla Regione siciliana i beni appartenenti al demanio marittimo (fatta eccezione per quelli utilizzati dall'Amministrazione militare e quelli interessanti i servizi di carattere nazionale), conferendole la titolarità e le relative funzioni amministrative di gestione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e ss.mm.ii. (Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana);

Vista la l.r. 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003), ed in particolare l'art. 7, che al comma 1 dispone che "la Regione esercita le funzioni relative al rilascio di concessioni demaniali marittime nel mare territoriale per tutte le finalità, ad

eccezione di quelle relative all'approvvigionamento di fonti di energia;

Vista la l.r. 29 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo) e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., e in particolare la Parte II "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2014, n. 23 (Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26);

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;

Preso atto che l'art. 4 della sopracitata l.r. 15/2005, così come modificato dall'art. 8 della l. r. 9 gennaio 2025, n. 1, prevede al comma 3-quater "Al fine di agevolare il processo di transizione digitale e di dotare la Regione di una pianificazione organica delle aree del demanio marittimo, il dipartimento regionale dell'ambiente provvede alla redazione del Piano regionale di utilizzo delle aree del demanio marittimo, alla predisposizione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, del bando-tipo per le aree concedibili previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, nonché all'aggiornamento delle linee guida per la redazione dei PUDM della Regione";

Vista la l.r. 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale) ed in particolare gli artt. 39 e 40 Titolo IV (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Disposizioni in materia urbanistica), che modificano, in un'ottica di conformazione ai principi del diritto comunitario e di organica riforma del demanio marittimo, l'art. 4 della sopracitata l.r. 15/2005, integrandone la disciplina con ulteriori norme, finalizzate alla regolamentazione della gestione e della fruizione del demanio marittimo regionale per tutto l'iter procedurale (dal momento dell'avvio al suo definitivo completamento) secondo i principi di imparzialità e di trasparenza e di adeguata pubblicità;

Visto il D.A. 319/Gab del 5 agosto 2016 così come modificato dal D.A. 152/Gab del 2019 e dal D.A. 208/Gab del 2025 (Demanio marittimo regionale. Adempimenti attuativi previsti dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e avvio delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale. Validità dei rapporti concessori già instaurati e pendenti. Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia);

Visto il D.A. 351/GAB del 7 ottobre 2019, così come modificato dal D.A. 86/GAB del 31 maggio 2021 (Approvazione delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni di durata breve previste dal comma 1, lettera b, dell'articolo 24 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.);

Visto il D.A. 34/GAB del 19 febbraio 2025 (Modalità di rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive);

Considerato che, in forza dello Statuto e ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, nell'ambito del territorio della Sicilia le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato relative ai beni del demanio marittimo trasferiti alla Regione sono esercitate dall'amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di demanio marittimo. Norme in materia di sostegno della mobilità.);

Visto il D.A. n.360 del 05.12.2025 (Nuova procedura per l'approvazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime);

Vista la Direttiva Assessoriale n. 6295 del 5 dicembre 2025 (Nuova Procedura finalizzata all'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali marittime (PUDM) ex art. 39 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3);

Vista la Circolare n. 20953 del 3 aprile 2025 (Nuova disciplina sulle concessioni demaniali marittime nella Regione Siciliana);

Considerato che la gestione del demanio marittimo regionale richiede un quadro pianificatorio unitario dell'intero litorale al fine di garantire omogeneità nell'esercizio delle funzioni amministrative, certezza dei procedimenti concessori e parità di trattamento tra gli operatori;

Considerato che la normativa regionale demanda ai Comuni la predisposizione dei Piani di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo (PUDM), quali strumenti di pianificazione territoriale di dettaglio;

Visto il D.D.G. n. 1060 del 30/07/2025, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quinquies, della L.R. 29 novembre 2005, n. 15, relativo al "monitoraggio sullo stato di redazione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo, di seguito PUDM, da parte dei comuni che vi sono tenuti";

Rilevato che sul territorio regionale i procedimenti comunali risultano caratterizzati da differenti stati di avanzamento, con presenza di strumenti adottati, approvati o non avviati;

Considerato che, nonostante il quadro normativo vigente, una significativa parte dei Comuni costieri non ha provveduto nei termini alla formazione e approvazione dei PUDM, determinando una situazione di disomogeneità pianificatoria e di incertezza nell'esercizio delle funzioni concessorie;

Rilevato che tale situazione determina disomogeneità nell'utilizzo del bene demaniale e nella gestione dei procedimenti amministrativi;

Ritenuto necessario ricondurre a unità procedurale la pianificazione demaniale marittima regionale, valorizzando gli strumenti comunali già formati e disciplinando le aree prive di pianificazione;

Considerato che il Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo regionale costituisce lo strumento unitario di riferimento per l'intero territorio costiero e che i Comuni partecipano al relativo procedimento con riferimento al proprio ambito territoriale;

Considerato che il PUDM regionale costituisce presupposto necessario per la definizione delle aree concedibili e per l'avvio delle procedure selettive per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime;

Ritenuto di dover disciplinare l'iter di formazione del PUDM regionale quale procedimento unico articolato in fasi territoriali comunali coordinate a livello regionale;

DECRETA

Art. 1

Natura, finalità e fondamento normativo

1. Il Piano di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo Regionale, di seguito denominato "PUDM regionale", costituisce lo strumento unitario di pianificazione, programmazione e gestione del demanio marittimo costiero dell'intero territorio della Regione Siciliana;
2. Il PUDM regionale disciplina l'assetto funzionale della fascia demaniale marittima mediante l'individuazione delle destinazioni d'uso, dei criteri localizzativi delle concessioni e delle condizioni di tutela, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, libera fruizione, sicurezza della navigazione, valorizzazione economica e salvaguardia del paesaggio costiero;
3. Il PUDM regionale assolve contestualmente alle funzioni:
 - di pianificazione generale del demanio marittimo;
 - di coordinamento e uniformazione della pianificazione comunale;
 - sostitutive nei confronti dei comuni inadempienti;
 - conformative dell'azione amministrativa concessoria.
4. Il PUDM regionale integra e assorbe, all'atto della sua approvazione, la pianificazione comunale vigente o in corso di formazione, costituendo l'unico riferimento pianificatorio per il rilascio e la gestione delle concessioni demaniali marittime;
5. I comuni mantengono la facoltà di proporre modifiche al PUDM regionale limitatamente al territorio di propria competenza, secondo le procedure disciplinate dal presente decreto;
6. Il presente strumento è adottato nell'esercizio delle competenze regionali in materia di gestione del demanio marittimo, pianificazione territoriale e tutela della fascia costiera, nonché in attuazione dei principi di coordinamento amministrativo, leale collaborazione e buon andamento dell'azione amministrativa;

Art. 2

Ambito territoriale ed efficacia

1. Il PUDM regionale si applica alle aree del demanio marittimo costiero della Regione Siciliana;
2. Il PUDM regionale costituisce strumento unitario di pianificazione del demanio marittimo ed è formato mediante il coordinamento e l'integrazione:
 - a) dei PUDM comunali approvati;

- b) dei PUDM comunali adottati;
 - c) dei PUDM comunali in corso di formazione;
 - d) delle previsioni pianificatorie elaborate dalla Regione nei territori privi di pianificazione.
3. Le pianificazioni comunali non sono sostituite dal PUDM regionale, ma ne costituiscono parte integrante e ne conservano efficacia nell'ambito del sistema pianificatorio unitario;
 4. Nei territori comunali privi di Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, il PUDM regionale opera quale pianificazione direttamente efficace;
 5. A decorrere dalla sua approvazione, il PUDM regionale costituisce riferimento unico per l'azione amministrativa in materia di concessioni demaniali marittime e parametro di conformità per il rilascio, il rinnovo e la modifica dei titoli concessori;

Art. 3

Contenuti e struttura del PUDM regionale

1. Il Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo regionale (PUDM regionale) costituisce strumento di pianificazione territoriale di settore, avente efficacia conformativa sull'uso del demanio marittimo, finalizzato a garantire un assetto unitario, organico e coordinato della gestione delle aree demaniali marittime.
2. Il PUDM regionale è formato quale strumento pianificatorio unitario, ancorché composto da previsioni derivanti da differenti procedimenti amministrativi, integrate in un unico sistema regolatorio del demanio marittimo regionale.
3. Il piano disciplina l'assetto complessivo delle aree demaniali marittime mediante:
 - a. la definizione delle destinazioni funzionali ammissibili;
 - b. l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle aree;
 - c. la determinazione delle condizioni di compatibilità con le esigenze di tutela del pubblico uso del mare, della sicurezza della navigazione, della salvaguardia ambientale e della fruizione collettiva del litorale.
4. In particolare, il PUDM regionale:
 - a. individua la classificazione funzionale delle aree demaniali e ne stabilisce le destinazioni d'uso prevalenti e compatibili;
 - b. definisce i criteri localizzativi e dimensionali delle strutture e delle occupazioni;
 - c. stabilisce parametri e standard di utilizzazione, con riferimento alla accessibilità pubblica, alla permeabilità visiva, alla continuità della battigia e alla sostenibilità dell'uso;
 - d. disciplina le tipologie di intervento ammissibili e le relative modalità realizzative;
 - e. individua le aree sottoposte a particolari regimi di tutela ambientale, paesaggistica o di sicurezza, stabilendo le relative limitazioni d'uso;
 - f. definisce i criteri generali per il rilascio, la modifica e la gestione delle concessioni demaniali marittime, in conformità alla pianificazione.
5. Il PUDM regionale ricomprende e coordina:
 - a. le pianificazioni comunali già approvate, adottate o in corso di formazione alla data di avvio del procedimento regionale;
 - b. le previsioni pianificatorie elaborate dall'Amministrazione regionale nell'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti;
 - c. il quadro conoscitivo unitario del litorale regionale, comprensivo delle analisi

territoriali, ambientali e paesaggistiche, nonché della ricognizione delle concessioni esistenti.

6. La predisposizione dei contenuti del PUDM regionale avviene nel rispetto dei criteri metodologici e degli indirizzi tecnico-operativi già definiti per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime di livello comunale, di cui al D.A. n. 319/Gab del 5 agosto 2016, come modificato e integrato dal D.A. n. 152/Gab dell'11 aprile 2019 e dal D.A. n. 208/Gab del 29 luglio 2025, in quanto compatibili.

A tal fine, il PUDM regionale:

- assume e rielabora i contenuti conoscitivi, analitici e progettuali propri della pianificazione comunale;
 - garantisce omogeneità metodologica nella classificazione delle aree, nella definizione delle destinazioni d'uso e nell'individuazione dei parametri di utilizzo;
 - assicura il coordinamento tra le diverse pianificazioni esistenti e la loro integrazione in un quadro unitario regionale.
7. Restano esclusi dall'ambito di diretta disciplina pianificatoria del PUDM regionale, ferma restando la necessità di coordinamento e coerenza con il quadro complessivo del litorale:
 - a) le aree ricadenti all'interno dei porti e delle aree portuali, così come individuate e classificate dal D.P.Reg. 21 gennaio 2022, n. 6 e ss.mm.ii;
 - b) le riserve naturali e i parchi;
 - c) i beni immobili già appartenenti al patrimonio disponibile o indisponibile della Regione, nonché le aree del demanio marittimo già oggetto di trasformazioni irreversibili o stabilmente urbanizzate, ove disciplinate da strumenti urbanistici o da specifici titoli abilitativi;
 8. Le pianificazioni comunali di cui al comma 5, lettera a) del presente articolo, confluiscono nel PUDM regionale senza essere sostituite, ma sono recepite e rese parte integrante dello strumento unitario, assumendo efficacia nell'ambito del sistema pianificatorio regionale.
 9. Le previsioni elaborate dalla Regione in via sostitutiva hanno pari efficacia pianificatoria rispetto a quelle di iniziativa comunale e sono finalizzate ad assicurare la continuità della disciplina del litorale e l'uniforme tutela del pubblico uso del mare.
 10. L'integrazione delle diverse componenti pianificatorie determina la formazione di un unico piano regionale, che costituisce riferimento esclusivo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.
 11. Le previsioni del PUDM regionale costituiscono parametro di conformità per l'esercizio delle funzioni amministrative, con efficacia regolativa dell'uso del bene demaniale.
 12. Le previsioni del PUDM regionale non attribuiscono diritti concessori né determinano l'assegnazione di aree demaniali, ma definiscono esclusivamente l'assetto pianificatorio e i criteri di utilizzazione delle aree ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative concessorie.

Art. 4

Partecipazione dei comuni

1. Il procedimento di formazione del PUDM regionale si svolge nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale tra Regione e Comuni costieri;
2. I Comuni partecipano attivamente alla formazione del piano mediante: la trasmissione dei PUDM comunali già adottati, approvati o in corso di elaborazione, nonché mediante l'invio di contributi e proposte di pianificazione relative al proprio

territorio;

3. Nel corso dell'istruttoria la Regione assicura forme strutturate di confronto tecnico-amministrativo con i Comuni interessati, anche attraverso conferenze, tavoli tecnici o richieste istruttorie dedicate, finalizzate alla definizione condivisa delle scelte pianificatorie;
4. Prima dell'adozione del piano regionale è garantita ai Comuni la possibilità di formulare osservazioni e proposte di modifica, che sono valutate motivatamente dall'Amministrazione regionale;
5. Anche nei casi di pianificazione esercitata in via sostitutiva, il Comune territorialmente competente partecipa al procedimento mediante contributi e proposte di pianificazione, al fine di assicurare l'adeguatezza delle previsioni alle caratteristiche locali;
6. La partecipazione dei Comuni costituisce fase essenziale del procedimento e concorre alla formazione del contenuto del PUDM regionale.

Art. 5

Formazione del Piano

1. La formazione del PUDM regionale si svolge mediante attività tecnica progressiva volta alla costruzione dell'elaborato unitario di piano, sviluppata sulla base del quadro conoscitivo disponibile e dei contributi degli enti territoriali interessati;
2. L'Amministrazione regionale avvia la fase di formazione rendendo disponibile ai Comuni il quadro conoscitivo di base e assegnando un termine perentorio di 30 giorni per la trasmissione di contributi e proposte di pianificazione, trascorso il quale si procederà alla redazione del documento preliminare di piano;
3. Sulla base dei contributi e delle proposte di pianificazione acquisiti è predisposto il documento preliminare di piano, contenente l'impostazione generale e le prime determinazioni pianificatorie, che viene trasmesso ai Comuni per l'acquisizione dei pareri dei Consigli Comunali da prodursi entro il termine perentorio di 45 giorni dalla richiesta, trascorso il quale si procederà alla nomina del Commissario ad Acta, così come previsto dall'art. 4 della Legge Regionale 29 novembre 2005, n. 15;
4. Esaminati i pareri, la Regione elabora la bozza di piano, completa degli elaborati cartografici e normativi;
5. La proposta è oggetto di confronto con i Comuni e con gli enti competenti mediante conferenze di pianificazione convocate dall'Amministrazione regionale;
6. All'esito della conferenza di pianificazione, la Regione provvede agli eventuali adeguamenti necessari e redige lo schema di piano da sottoporre alle successive fasi procedurali previste al successivo art. 7;
7. Le attività di formazione del PUDM regionale si concludono entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 6

Adozione del PUDM regionale

1. Conclusa la fase di formazione di cui all'articolo 6, lo schema di PUDM regionale è adottato con decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente su proposta del Dipartimento dell'Ambiente;
2. Il decreto di adozione approva la proposta di piano e dispone l'avvio delle successive fasi di pubblicità, partecipazione e valutazione ambientale previste dalla normativa vigente;
3. L'adozione del piano determina l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 10;
4. Il decreto di adozione è emanato entro trenta giorni dalla conclusione della fase di formazione di cui all'articolo 5;
5. A seguito dell'adozione del PUDM regionale, il piano è pubblicato:
 - sul sito istituzionale della Regione Siciliana;
 - sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Ambiente;
 - sul portale del demanio marittimo della Regione Siciliana;
 - all'albo pretorio dei Comuni costieri;
 - mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni.

L'Amministrazione regionale esamina le osservazioni pervenute e formula le relative controdeduzioni, che sono recepite nel PUDM regionale;

Art. 7

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

1. A seguito dell'adozione di cui all'articolo 6, il PUDM regionale è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. da 13 a 18, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. La procedura di VAS è riferita all'intero ambito della pianificazione regionale e ha ad oggetto il complesso delle previsioni del PUDM regionale, ivi comprese quelle derivanti dal recepimento delle pianificazioni comunali e dalle attività svolte in via sostitutiva dall'Amministrazione regionale;
3. La VAS del PUDM regionale costituisce valutazione ambientale unitaria e sostituisce, ai fini della pianificazione regionale, le eventuali procedure di VAS già concluse, o in corso, relative ai Piani di utilizzo del demanio marittimo di livello comunale, i cui esiti sono acquisiti e valutati nell'ambito del procedimento regionale;
4. Le procedure di VAS relative ai PUDM comunali, non ancora concluse alla data di avvio della VAS del PUDM regionale, sono ricondotte nell'ambito del procedimento regionale, che ne assicura il coordinamento e l'integrazione in un quadro unitario di valutazione ambientale;

5. La procedura di VAS si svolge secondo i termini di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006;
6. L'approvazione del PUDM regionale è subordinata all'esito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), da concludersi mediante l'adozione del provvedimento motivato dell'autorità competente, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.
7. Le prescrizioni contenute nel provvedimento di VAS costituiscono parte integrante del piano e ne condizionano l'attuazione e la successiva attività amministrativa in materia di demanio marittimo.

Art. 8

Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)

1. Il procedimento di VAS di cui all'art. 7, ove ne ricorrano i presupposti, integra la procedura di valutazione di incidenza ambientale (VIncA), ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa regionale attuativa vigente;
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ove prevista, assicurando l'integrazione e il coordinamento delle relative valutazioni ambientali;
3. A tal fine, il rapporto ambientale del PUDM regionale contiene gli elementi di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con riferimento agli effetti del piano sui siti della Rete Natura 2000 e agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie tutelate;
4. Il provvedimento motivato di VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza ovvero contiene le determinazioni necessarie ai fini della compatibilità del piano con le finalità di conservazione dei siti interessati;
5. Le modalità di informazione e partecipazione del pubblico assicurano adeguata evidenza dell'integrazione tra la procedura di VAS e la valutazione di incidenza ambientale.

Art. 9

Approvazione del PUDM regionale

1. Concluso il procedimento di cui all'articolo precedente, il PUDM regionale è approvato con decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente su proposta del Dipartimento dell'Ambiente;
2. Il decreto di approvazione recepisce gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica, ivi comprese le eventuali prescrizioni e raccomandazioni contenute nel parere motivato, nonché le osservazioni presentate, le relative controdeduzioni e la dichiarazione di sintesi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. Il PUDM regionale approvato costituisce lo strumento unitario di pianificazione dell'utilizzo delle aree del demanio marittimo dell'intero litorale regionale;
4. A decorrere dalla sua approvazione, il PUDM regionale costituisce parametro per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessioni demaniali marittime;

5. A seguito dell'approvazione del PUDM regionale, le concessioni demaniali marittime sono rilasciate in conformità alle previsioni pianificatorie del piano e possono avere durata compresa tra cinque e venti anni, determinata in relazione alla tipologia di utilizzo dell'area, alla natura degli interventi previsti e alla consistenza del piano degli investimenti presentato dall'operatore economico;
6. Il decreto di approvazione del PUDM regionale è emanato entro trenta giorni dalla conclusione della procedura di VAS e dalla definizione delle controdeduzioni alle osservazioni;
7. Il decreto di approvazione del PUDM regionale è pubblicato:
 - sul sito istituzionale della Regione Siciliana;
 - sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Ambiente;
 - sul portale del demanio marittimo della Regione Siciliana;
 - all'albo pretorio dei Comuni costieri;
 - mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
8. Il procedimento complessivo di formazione e approvazione del PUDM regionale si conclude, di norma, entro 540 giorni dall'avvio del procedimento.
Le tempistiche del procedimento sono coordinate, per quanto compatibili, con quelle previste dalle direttive regionali vigenti in materia di PUDM comunali;

Art. 10

Effetti e misure di salvaguardia

1. A decorrere dall'adozione del PUDM regionale e fino alla sua approvazione definitiva, l'Amministrazione regionale e i Comuni adeguano l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo alle previsioni del piano adottato;
2. Durante il periodo di cui al comma 1 non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime in contrasto con le previsioni del piano adottato;
3. Le istanze di concessione presentate, se non coerenti con il piano adottato, sono sospese fino all'approvazione del PUDM regionale ovvero adeguate alle relative previsioni;
4. Restano consentiti:
 - i rinnovi delle concessioni esistenti nei limiti della normativa vigente;
 - i subingressi nei rapporti concessori;
 - gli interventi di manutenzione e adeguamento delle strutture esistenti;
 - le concessioni temporanee o stagionali che non risultino incompatibili con le previsioni del piano adottato.
5. A decorrere dall'adozione del PUDM regionale, nelle aree disciplinate dal piano adottato possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime coerenti con le relative previsioni pianificatorie, con durata non superiore a sei anni;
6. Le concessioni demaniali marittime in essere continuano a produrre i propri effetti fino alla naturale scadenza, salvo adeguamenti conseguenti a modifiche sostanziali del titolo;

7. Le misure di salvaguardia sono finalizzate ad evitare trasformazioni del litorale incompatibili con l'assetto pianificatorio in corso di definizione.

Art. 11

Disposizioni transitorie per la continuità della gestione del demanio marittimo

1. Nelle more della conclusione del procedimento di formazione e approvazione del PUDM regionale, nonché dell'indizione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime in conformità alle relative previsioni pianificatorie, è assicurata la continuità della gestione e della fruizione dei beni del demanio marittimo;
2. A tal fine, l'Amministrazione regionale, in presenza di concessioni demaniali marittime in scadenza o comunque prive di un titolo pienamente efficace, può consentire, con provvedimenti espressi e motivati, la prosecuzione temporanea dell'occupazione e dell'uso delle aree demaniali da parte dei soggetti già operanti;
3. La prosecuzione di cui al comma 2:
 - o ha carattere eccezionale, temporaneo e non rinnovabile;
 - o è strettamente limitata al tempo necessario al completamento delle attività pianificatorie e all'avvio delle procedure selettive;
 - o non costituisce proroga né rinnovo del rapporto concessorio;
 - o non determina alcun affidamento giuridicamente tutelato in ordine alla futura assegnazione della concessione.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati tenendo conto:
 - o della necessità di garantire la continuità del pubblico uso del demanio marittimo;
 - o dell'esigenza di evitare soluzioni di continuità nella gestione delle attività turistico-ricreative e sportive;
 - o dello stato di avanzamento del procedimento di formazione del PUDM regionale e delle attività propedeutiche all'indizione delle gare;
5. La durata dei provvedimenti di prosecuzione temporanea non può eccedere il termine massimo di dodici mesi e deve essere espressamente correlata al cronoprogramma delle attività di pianificazione e di avvio delle procedure selettive;
6. La prosecuzione temporanea è ammessa esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'avvio delle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 12;
7. In presenza di oggettive e documentate ragioni connesse al completamento della fase di adozione del PUDM regionale e all'avvio delle procedure selettive, tale termine può essere eccezionalmente esteso, con provvedimento espresso e motivato, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi;
8. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione regionale di procedere in ogni momento all'indizione delle procedure di evidenza pubblica, nonché all'adozione di provvedimenti di decadenza, revoca o cessazione dell'occupazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 12

Avvio delle procedure di evidenza pubblica

1. Le Amministrazioni competenti provvedono, in coerenza con il PUDM regionale adottato, all'avvio delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono avviate **entro e non oltre 60 giorni** dalla data di adozione del PUDM regionale.
3. L'avvio delle procedure costituisce presupposto per il rilascio delle nuove concessioni e per il superamento del regime transitorio di cui all'articolo 11.

Art. 13

PUDM comunali già adottati o approvati

1. I Piani di Utilizzo delle Aree del Demanio Marittimo comunali già adottati, approvati o comunque in corso di formazione alla data di avvio del procedimento di cui al presente decreto sono acquisiti agli atti dell'Amministrazione regionale e valutati nell'ambito della formazione del PUDM regionale;
2. Tali strumenti pianificatori costituiscono contributo istruttorio alla definizione del piano regionale e confluiscono nel PUDM regionale quali componenti territoriali dello stesso;
3. L'integrazione nel PUDM regionale non comporta annullamento degli atti comunali già adottati o approvati, ma ne determina l'assorbimento nello strumento pianificatorio unitario;
4. Le previsioni pianificatorie comunali compatibili con l'impostazione generale del piano regionale sono recepite e coordinate nell'ambito del PUDM regionale;

Art. 14

Varianti su proposta dei Comuni

1. I Comuni costieri possono proporre modifiche alle previsioni del PUDM regionale approvato limitatamente al territorio di propria competenza;
2. La proposta di modifica è approvata dal Consiglio comunale e trasmessa all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente corredata degli elaborati tecnici necessari;
3. La Regione procede alla valutazione della proposta nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione del demanio marittimo;
4. All'esito dell'istruttoria l'Amministrazione regionale può:
 - approvare la proposta di modifica;
 - approvarla con prescrizioni;
 - rigettarla con motivazione.
5. Le modifiche approvate confluiscono nel PUDM regionale quale aggiornamento delle relative componenti territoriali;
6. Le proposte comunali non producono effetti pianificatori sino alla loro approvazione da parte dell'Amministrazione regionale;
7. Le varianti di cui al presente articolo sono trattate secondo le medesime procedure previste per la formazione e l'approvazione del piano;

Art. 15

Aggiornamento del PUDM regionale

1. Il PUDM regionale può essere aggiornato dall'Amministrazione regionale al fine di assicurare l'adeguamento della pianificazione alle esigenze di tutela del demanio marittimo, alle dinamiche territoriali e alle sopravvenute disposizioni normative o pianificatorie;
2. L'aggiornamento del piano può essere disposto:
 - periodicamente, in relazione all'evoluzione delle condizioni territoriali e ambientali;
 - per sopravvenute esigenze di pubblico interesse;
 - a seguito di proposte di modifica formulate dai Comuni ai sensi dell'articolo 14;
3. Gli aggiornamenti del piano sono approvati con decreto dell'Assessore regionale del territorio e dell'ambiente, previo svolgimento delle verifiche e delle procedure eventualmente previste dalla normativa vigente;
4. Gli aggiornamenti che incidono esclusivamente su specifiche porzioni territoriali del piano sono limitati alle relative componenti territoriali e non comportano la revisione dell'intero PUDM regionale.
5. Le varianti di cui al presente articolo sono trattate secondo le medesime procedure previste per la formazione e l'approvazione del piano;
6. Gli aggiornamenti di cui al presente articolo sono trattate secondo le medesime procedure previste per la formazione e l'approvazione del piano;

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;
2. Il presente decreto è pubblicato:
 - sul sito istituzionale della Regione Siciliana;
 - sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Ambiente;
 - sul portale del demanio marittimo della Regione Siciliana;
 - all'albo pretorio dei Comuni costieri;
 - mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
3. Il Dipartimento regionale dell'Ambiente provvede agli adempimenti necessari all'attuazione del presente decreto.

Art. 17

Norme transitorie e finali

1. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio, rinnovo o modifica di concessioni demaniali marittime già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo la normativa vigente al momento della loro presentazione, fermo restando l'adeguamento alle previsioni del PUDM regionale ove compatibili;

2. Le istanze di concessione demaniale marittima non ancora definite alla data di adozione del PUDM regionale sono valutate tenendo conto delle previsioni del piano adottato e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 10;
3. Le concessioni demaniali marittime in essere continuano a produrre i propri effetti fino alla naturale scadenza, salvo adeguamento alle previsioni del PUDM regionale nei casi di modifiche sostanziali del titolo o di nuovo affidamento;
4. Restano ferme le disposizioni contenute nelle circolari e negli atti di indirizzo emanati dall'Amministrazione regionale in materia di demanio marittimo, in quanto compatibili con il presente decreto;
5. Il Dipartimento regionale dell'Ambiente provvede al coordinamento delle disposizioni applicative e all'adozione degli eventuali atti attuativi necessari all'attuazione del PUDM regionale.


Art. 18
Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente decreto si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ai sensi dell'art.68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, nonché sulla pagina web dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, nella sezione " Amministrazione Trasparente"- sottosezione " Disposizioni generali/atti generali", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013, a cura del responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Palermo, 09/04/2026

G.I.A.
GIUSEPPA SAVARINO
2026-04-09 16:00:10
On. Avv.  Savarino
CN=GIUSEPPA SAVARINO
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VAT11-80012000826
RSA/2048 bits